CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIRIGENTI DEI CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

aderenti alla

F.I.C.E.I.

Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione

jw Re

Roma, 11 Novembre2016

P

In data 11 novembre 2016, a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, le parti sottoscrivono l'allegato contratto.

F.I.C.E.I.

Nelle persone di:

Presidente Dott. Andrea Ferroni,

Dott. Renzo Marinig

Dott. Bartolomeo Antonacci

Organizzazioni Sindacali

Dott. Paolo Cucinotta

Direction Dott. Marcello Siddu

Dott. Giuseppe De Pace

Datt. Giornagolo Fontoro

Dott. Giampaolo Fontana

tra

FICEI

E

DIRSIND - FEDERMANAGER

siè convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 aprile 2012 per i dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale:

CCNL DIRIGENTI 1/1/2016 - 31/12/2018

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIRIGENTI DEI CONSORZI INDUSTRIALI

PARTE PRIMA Costituzione del rapporto

Art. 1 Campo di Applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai Dirigenti, cosi come individuati nell'art. 2095 del C.C. dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale di cui all'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, aderenti alla F.I.C.E.I., Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, ed ai quali si applica la disciplina regolamentante il rapporto di lavoro di natura privatistica.

jue Ze

WA

e P

Art. 2 **Qualifica e suo riconoscimento**

Sono Dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art.2094 del C.C. e che ricoprono negli Enti un ruolo caratterizzato da elevato grado di professionalià, autonomia e potere decisionale, esplicando le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi generali degli Enti. Sono Dirigenti: i Direttori e coloro che hanno responsabilià dirigenziali riconosciute e costanti. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di Dirigente costituisce requisito necessario - oltre quelli prescritti per il restante personale dipendente - il possesso di norma del diploma di laurea, nonché dei requisiti professionali che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla posizione funzionale da ricoprire. Al Direttore è comunque garantita, ai fini organizzativi, la posizione apicale nell'ordinamento dell'Ente.

L'esistenza di fatto di tutte le condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e, quindi, l'applicabilit del presente contratto.

Art. 3 <u>Costituzione del rapporto di lavoro</u>

La costituzione del rapporto di lavoro del Dirigente del Consorzio può avvenire nelle seguenti forme:

- mediante chiamata diretta;
- mediante selezione;
- mediante concorso.

La scelta della modalià di costituzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma viene stabilita dall'Organo competente dell'Ente.

Nell'ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro mediante selezione il dipendente in servizio, a parià di merito, ha titolo preferenziale rispetto agli altri concorrenti.

Art. 4 Contratto a termine

Il contratto a termineè consentito nel rispetto delle norme di legge se motivato da carenze di particolari qualificazioni professionali nell'ente.

Art. 5 Assunzione o nomina

La costituzione del rapporto di lavoro del Dirigente deve essere comunicata per

R

WA

er pin

iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto, della tutela assistenziale e previdenziale che gli compete.

Il periodo di prova, limitatamente ai Dirigenti di nuova assunzione potrà essere concordato tra le parti per un periodo non superiore a sei mesi.

Nei casi che danno luogo alla sospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi e simili), il periodo di prova può essere prorogato per un periodo di tempo corrispondente.

Nel contratto scritto dell'assunzione o nomina deve, quindi, essere indicato:

- la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;
- l'eventuale periodo di prova per i Dirigenti di nuova assunzione;
- la sede di residenza;
- il riconoscimento dell'applicazione integrale del presente Contratto e sue eventuali modifiche;
- l'indicazioni delle funzioni, dei poteri e delle responsabilià inerenti al mandato affidato;
- il trattamento economico;
- la tutela assistenziale e previdenziale che gli compete;
- eventuali altri elementi utili a precisare le condizioni del rapporto di lavoro del Dirigente.

Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal Dirigente.

Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere concordata per iscritto.

Art. 6 **Durata prestazione lavorativa**

In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del Dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la durata della sua prestazione lavorativa nonè quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il Dirigente addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.

Per il trattamento economico e normativo delle festivià valgono le disposizioni di legge vigenti.

In sostituzione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festiviù abolite, le parti convengono che la festiviù civile la cui celebrazione èdifferita alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle quattro ex festiviù siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.

Èconsentito al Dirigente, a seguito di autorizzazione dell'Ente, di espletare incarichi professionali per altri enti o terzi privati, purché non siano incompatibili con

De

C W

e /

le attivià e gli interessi del Consorzio datore di lavoro e salva l'osservanza degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa.

PARTE SECONDA Svolgimento del rapporto

Art. 7 Ferie

Per ogni anno di servizio spetta al Dirigente un periodo di ferie pari a 30 giorni lavorativi nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni, o 26 giorni lavorativi, nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, al quale non piòrinunciare.

Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge. Le ferie possono essere rinviate o interrotte per esigenze di servizio; possono essere interrotte per accertata malattia o infortunio che dia luogo a ricovero o che si protragga per un periodo superiore a 5 giorni. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessiadi servizio, le spese sostenute dal Dirigente sono a carico dell'Amministrazione.

Fermo restando il principio dell'irrinunciabilià alle ferie, qualora previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione debitamente motivata queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1º semestre dell'anno successivo, verà corrisposta, per il periodo non goduto, una indennià pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese dell'anno successivo a quello del mancato fruimento delle ferie.

La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il Dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darduogo all'indennita sostitutiva.

Art. 8 Permessi

Al Dirigente possono essere concessi dall'Ente per gravi motivi, permessi cumulabili tra loro.

I periodi di permesso sono considerati utili come periodo di servizio a tutti gli effetti.

Rientrano in ogni caso nel computo dei permessi quelli previsti da specifiche disposizioni di legge: le assenze per nascita di figli, lutti familiari, trasferimento di abitazione.

pe K

WA

Art. 9

Trattamento di malattia

Il Dirigente non in prova, ha diritto in caso di assenza per malattia alla conservazione del posto per un periodo di:

- mesi 12 con retribuzione al 100%;
- mesi 6 con retribuzione al 30%;
- mesi 3 con aspettativa non retribuita.

Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze per malattia verificatesi negli ultimi tre anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa. Il periodo di aspettativa sarà ritenuto valido unicamente ai fini del computo del preavviso. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti il rapporto di lavoro si risolve, salvo diversa determinazione dell'Ente su richiesta formulata dall'interessato.

Art. 10 Aspettativa

Al Dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potà essere concesso un periodo di aspettativa non superiore ad un anno.

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianià agli effetti del preavviso.

I Dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai Dirigenti chiamati a ricoprire, nei sindacati firmatari del presente accordo, cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'Ente pubblico assicuratore. Durante tali periodi di aspettativa, l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei Dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e malattia, in relazione alla attiviti espletata durante il periodo di aspettativa.

Art. 11 Formazione e aggiornamento culturale e professionale

L'ente promuoverà la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale con-

R

UD

e-p-

soni alle funzioni del Dirigente, prevedendo apposite poste di bilancio, previa condivisione dei piani formativi a livello aziendale con l'eventuale rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, tra la Direzione aziendale e la sede Federmanager territorialmente competente.

Le parti si impegnano a promuovere la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del dirigente attraverso le strutture dedicate della FICEI e di Federmanager.

I programmi di formazione, sia relativamente ai Dirigenti sia con riguardo ai corsi avanzati di aggiornamento sono fruibili dai Dirigenti a titolo gratuito.

Le giornate di formazione e di aggiornamento saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'Ente e le giornate stesse considerate lavorative.

Nel comune interesse di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, le Amministrazioni consortili adotteranno le idonee misure per favorire la partecipazione dei Dirigenti a corsi, seminari o ad altre iniziative culturali.

Nota a Verbale

Allo scopo di realizzare, in maniera continua e permanente la formazione e l'aggiornamento culturale - professionale dei dirigenti, le Parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 196/97, verificheranno la possibilià di destinare il contributo integrativo dello 0,30% introdotto dall'art. 25 della legge n. 845/78, al Fondo per la formazione continua dei dirigenti denominato Fondirigenti Giuseppe Taliercio e/o struttura indicata da FICEI.

Art. 12 <u>Trattamento di maternità</u>

In materia di tutela e sostegno della materniù e della paterniù si applicano le norme di cui alle Leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, 9 dicembre 1977 n. 903, 5 febbraio 1992 n. 104 e D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successivi aggiornamenti.

Il trattamento spettante nei casi di assenze facoltative dopo l'astensione obbligatoriaè il seguente:

fino ad un anno di vita del bambino: 100% della retribuzione per il primo mese, 180% per il secondo mese, 30% nei residui 4 mesi;

per malattia del bambino fino a tre anni di età

100% per il primo mese, 80% per il secondo mese, conservazione del posto per ulteriori periodi.

Detti periodi si intendono ricompresi nei limiti previsti per le assenze per malattia nel quinquennio.

JR RC

WQ

Art. 13

9 P-

Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio.

Nel caso di interruzione del servizio per invalidià temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'Ente conserverà al Dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidià permanente totale o parziale, quess'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del Dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidià temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 30 mesi dal giorno in cui e sorta la malattia o si everificato l'infortunio.

Al riguardo, l'Ente deve stipulare, nell'interesse del Dirigente, una polizza che assicuri:

In aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidià permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei annualià della retribuzione;

In caso di invalidià permanente parziale causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al comma precedente, sia proporzionale al grado di invalidià determinato secondo il formulario duso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive modificazioni);

In aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio in occasione di lavoro o da malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualit della retribuzione.

Agli effetti dei precedenti commi si considera:

infortunio, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124/65.

Retribuzione il coacervo dei compensi di cui al secondo comma dell'art. 21 del presente contratto.

L'Ente provvederà, altresì, a stipulare, nell'interesse del Dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidir permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per cause diverse da quella dell'infortunio avvenuto in occasione di lavoro e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a Euro 150.000 (centocinquantamila/00) quando il Dirigente non abbia figli a carico ré coniuge. La predetta somma sarà pari a Euro 220.000 (duecentoventimila/00) quando il nucleo familiare del Dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da pùfigli a carico e/o dal coniuge.

La quota di partecipazione del dirigente san definita attraverso intesa aziendale. Le somme rispettivamente assicurate ai sensi dei commi precedenti, nonché il concorso economico del Dirigente ivi stabilito opereranno a decorrere dal 1 gennaio 2017.

pe

R

Un

a Right

Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente gù in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.

Rimangono in essere eventuali polizze ad personam se sostenute da principi di legge o di regolamento dell'Ente consortile quali forme integrative di previdenza.

Art. 14 <u>Modifica delle entità istituzionali degli Enti</u>

Nei casi di modifica soggettiva del datore di lavoro fermo restando quanto disposto dagli artt. 2504 e 2112 del Codice Civile, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal Dirigente.

Rientra nel campo di applicazione del comma precedente il caso in cui un nuovo soggetto subentra, in tutto o in parte, nelle funzioni, nei compiti, nel patrimonio, nei rapporti con il personale e, nelle posizioni attive e passive del Consorzio.

Nel caso di trasferimento di servizi o di funzioni solo ed esclusivamente a società controllate o partecipate dal Consorzio di appartenenza del Dirigente, si garantisce al Dirigente il mantenimento del rapporto di lavoro, anche con l'utilizzo degli istituti del distacco.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il Dirigente, che nei casi sopra previsti venisse a subire pregiudizio della sua posizione funzionale, non intenda continuare il proprio rapporto, potrà procedere entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre che al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad un terzo dell'indenniù sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

Art. 15 Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ente

L'Ente che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivandolo con la ricorrenza di un comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione consortile, nonche di dismissione di servizi consortili, erogherà al Dirigente non altrimenti utilizzabile, oltre alle spettanze di fine rapporto, un'indennita supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo di due mensilità di retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata dal Dirigente.

Rientrano nella definizione di ristrutturazione e riorganizzazione esclusivamente i processi avviati nel singolo Ente per autonoma volona dello stesso.

L'indennià di che trattasi non potà comunque superare le trenta mensilià

pe/

MA

Art. 16

O-P-

Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al pensionamento

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al pensionamento, che non avvenga per voloni del dirigente (salvo quanto stabilito dagli artt. 14 e 17) o per giusta causa, quando questi abbia maturato almeno 30 anni di anziani di servizio, l'Ente corrisponde al TFR una incentivazione economica pari a 24 mensili di retribuzione.

Art. 17 <u>Trasferimento del Dirigente</u>

Il Dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'Ente.

Il trasferimento dovà essere comunicato per iscritto dall'Ente al Dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 quando il Dirigente abbia familiari e conviventi a carico.

Al Dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per se e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennità una tantum pari a tre mensilità e mezzo di retribuzione per il Dirigente con carichi di famiglia ed a due mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia.

Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto.

Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione, anche l'Ente esplicheà il suo interessamento per agevolare il Dirigente.

Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro 5 anni dalla data del trasferimento, l'Ente dovà rimborsare le spese relative al rientro del Dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.

Il Dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennià sostitutiva del preavviso.

Il Dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al 2 comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennià sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, ed a una indennià supplementare al trattamento di fine rapporto pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.

Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del Dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55 anno se uomo o il 50 se donna.

Nota a verbale

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'Ente di rispettare i termini di preavviso di cui al 2 comma, il Dirigente verà considerato in trasferta si-

JUN/

R

MO

e pi

Art. 18 Mobilità fra enti

Nell'ambito degli Enti cui si applica il presente contratto, o in quelli associati o collegati, nonche in societi partecipate, il trasferimento, anche temporaneo, da un Ente ad un altro, a pariti di livello funzionale, si verifica su domanda del Dirigente e successiva delibera degli Enti interessati al trasferimento, sempreche sussista la vacanza di organico.

L'Ente cuièrivolta la domanda di trasferimento esaminer nel merito la rispondenza dei requisiti necessari e professionali posseduti dal richiedente rispetto alle caratteristiche del posto da ricoprire.

Il personale trasferito è esentato dal sostenere il periodo di prova purché abbia gà superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

Al Dirigente à assicurato il ricongiungimento, ai fini del trattamento di fine servizio, del servizio reso nell'Ente di provenienza. A tal fine i fondi precedentemente accantonati per il predetto titolo, continuano ad essere mantenuti nelle forme originariamente acquisite dal Dirigente.

Al Dirigente è garantito il trattamento previsto dal livello funzionale, oltre alla progressione economica maturata ed all'eventuale assegno *ad personam*.

Art. 19 Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

La responsabilià civile verso terzi per fatti compiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni à a carico dell'Ente, che provvede a propria cura e spese attraverso polizze assicurative RCT e RCO.

Èaltres a carico dell'ente la responsabilità patrimoniale per fatti compiuti dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave. L'Ente provvede a sua cura e spese a stipulare idoneo contratto assicurativo a copertura dei danni da essa subiti in conseguenza dei predetti fatti, nei limiti su esposti, salvo migliorie offerte dal mercato assicurativo con costo a carico del dirigente.

Entrambe le coperture di cui ai commi 1 e 2 prevedono la rinuncia alla rivalsa sul dirigente responsabile.

Sono a carico dell'Ente le spese legali, per ogni grado di giudizio, che il dirigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei suoi confronti per le fattispecie di cui ai commi precedenti.

Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, il dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennià so-

le

R

MA

a Pi

stitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennià supplementare al trattamento di fine rapporto pari a meà del corrispettivo del preavviso individuale maturato.

Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Ente. L'Ente fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per se giustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della liberapersonale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi dall'1 al 6 si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le garanzie e le tutele di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato. In tali casi l'Ente conserva piena la facolà di rivalsa sulle retribuzioni, sulle indennià di fine lavoro ed in ogni altra forma consentita dalla legge.

Le coperture assicurative per le responsabilià del dirigente che non sono poste in capo all'ente dalle clausole del presente contratto collettivo di lavoro nonché per le fattispecie in cui la legge dichiara nulli i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro a favore di dirigenti o amministratori (1) sono a carico del dirigente. L'Ente è tenuto in ogni caso ad informare per iscritto il dirigente circa la possibilià di accedere ad una polizza assicurativa, individuata dalle Parti stipulanti il presente CCNL per la copertura dei rischi di cui sopra, indicando le condizioni contrattuali e l'importo del premio. Le Parti sono impegnate ad individuare una polizza assicurativa che includa anche i casi di colpa grave e che copra anche le spese legali a carico del dirigente, in ogni grado di giudizio ed in qualsiasi sede penale, civile, amministrativa o tributaria, per procedimenti promossi in relazione alle responsabilià contemplate nel presente comma.

(1) Vedi legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 3 comma 59

Art. 20 Trattamento economico

Il trattamento economico del Dirigente viene convenuto tra l'Ente ed il Dirigente stesso.

Esso non potà, comunque, essere inferiore al trattamento economico minimo annuo garantito, comprensivo della tredicesima e quattordicesima, così definito: a. al 31 dicembre 2016, a valere dall'anno 2016

• in euro 64.700,00 (euro sessantaquattromilasettecento/00) con riferimento ai dirigenti, in euro 71.200,00 (euro settantunomiladuecento/00) con riferi-

pe

R

MA

Pin

mento ai Vice Direttori e in euro 84.400,00 (euro ottantaquattromilaquattrocento/00) con riferimento ai Direttori Generali, con anzianià di servizio nell'Ente con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;

- in euro 72.300,00 (euro settantaduemilatrecento/00) con riferimento ai dirigenti, in euro 79.300,00 (euro settantanovemilatrecento/00) con riferimento ai Vice Direttori e in euro 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00) con riferimento ai Direttori Generali, con anzianià di servizio nell'Ente, con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.
- b. al 31 dicembre 2017, a valere dall'anno 2017.
 - in euro 66.000,00 (euro sessantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti, in euro 72.700,00 (euro settantaduemilasettecento/00) con riferimento ai Vice Direttori e in euro 86.000,00 (euro ottantaseimila/00) con riferimento ai Direttori Generali con anzianià di servizio nell'Ente con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
 - in euro 73.600,00 (euro settantatremilaoseicento/00) con riferimento ai dirigenti, in euro 80.900,00 (euro ottantamilanovecento/00) con riferimento ai Vice Direttori e in euro 96.300,00 (euro novantaseimilatrecento/00) con riferimento ai Direttori Generali con anzianià di servizio nell'Ente con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.
- c. al 31 dicembre 2018, a valere dall'anno 2018,
 - in euro 66.700,00 (euro sessantaseimilasettecento/00) con riferimento ai dirigenti, in euro 73.300,00 (euro settantatremilatrecento/00) con riferimento ai Vice Direttori e in euro 87.000,00 (euro ottantasettemila/00) con riferimento ai Direttori Generali con anzianià di servizio nell'Ente con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
 - in euro 74.500,00 (euro settantaquattromilacinquecento/00) con riferimento ai dirigenti, in euro 81.700,00 (euro ottantunomilasettecento/00) con riferimento ai Vice Direttori e in euro 97.300,00 (euro novantasettemilatrecento/00) con riferimento ai Direttori Generali con anziania di servizio nell'Ente con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.

Ai dirigenti in servizio con anzianiti di servizio con la qualifica di dirigente superiore ai 16 (sedici) anni compiuti, èriconosciuto, in aggiunta al trattamento economico sopra specificato per il dirigente con anzianiti di servizio superiore ai 6 (sei) anni compiuti, ed in sostituzione dell'assegno previsto dal precedente CCNL per i dirigenti in servizio alla data del 31/12/1999, un elemento aggiuntivo della retribuzione di:

- € 4.300,00 (euro quattromilatrecento/00) con riferimento ai dirigenti, euro 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00) con riferimento ai Vice Direttori ed euro 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00) con riferimento ai Direttori Generali, per l'anno 2016.
- € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/00) con riferimento ai dirigenti, euro 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) con riferimento ai Vice Direttori ed euro 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00) con riferimento ai Direttori Generali, per l'anno 2017.
- € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) con riferimento ai dirigenti,

R

WQ

e P: euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) con riferimento ai Vice Direttori ed euro 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00) con riferimento ai Direttori Generali, per l'anno 2018.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere alla data del 31/12/2015. Ai fini del riconoscimento dell'anzianià di servizio nell'Ente, si fa riferimento anche all'anzianià di servizio con funzioni dirigenziali maturata negli enti proprietari, collegati o partecipati dal Consorzio stesso.

Art 21 Contratti a tempo determinato

Per i contratti a tempo determinato si fa totale rinvio alla contrattazione locale.

Art. 22 <u>Contrattazione legata ad obiettivi</u>

A far data dal 1º gennaio 2012, l'art. 22 del CCNL 20 febbraio 2008, è cos sostituito:

- 1. L'Ente e il dirigente pattuiscono importi variabili aggiuntivi del trattamento economico di cui all'art. 20, determinandone anche la periodicià, comunque non superiore a 12 mesi, collegati al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati in base a quanto previsto dall'Allegato n. 1.
- 2. La declinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al comma precedente, unitamente alla realizzazione in Ente di politiche retributive forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede Federmanager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.

Nell'allegato n. 2 le Parti hanno individuato 2 (due) modelli esemplificativi idonei allo scopo.

Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, per inerzia dell'Ente, il dirigente avà diritto all'indennià sostitutiva di seguito regolata: al compimento di ciascun biennio di anzianià di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a € 200,00 (duecento/00) mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianià in corso alla data del 1º gennaio 2012.

pe

R

NA

Art. 23 <u>Trattamento economico del Dirigente in missione</u>

Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio al Dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimaneè dovuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% del minimo mensile contrattuale base, per ogni giorno di trasferta. Resta inteso che, per missioni di durata inferiore alle dodici ore, l'importo aggiuntivo precedentemente citato si riduce proporzionalmente alla frazione in dodicesimi.

Per l'uso della propria auto al Dirigente sono rimborsate le spese chilometriche di viaggio secondo il Tariffario ACI.

In caso di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra Ente e Dirigente. In ogni caso verràriconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al I comma, suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.

Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e sono suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali gain atto allo stesso titolo.

Art. 24 Premi di anzianità

A tutti gli effetti del presente contratto l'anzianià si computa comprendendovi il periodo di appartenenza nell'Ente quale Dirigente.

Per il periodo di anzianiù maturato è riconosciuto al Dirigente, al compimento del 15° anno e del 25° anno di servizio effettivo, prestato dal Dirigente presso il medesimo Ente o dallo stesso riconosciuto, un premio di anzianiù una tantum pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al Dirigente al momento in cui il suddetto diritto matura. Restano salve le condizioni di miglior favore fino ad oggi applicate.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di eùo per dimissioni volontarie, al Dirigente saranno riconosciute agli effetti del premio di anzianitatante quote quanti sono gli anni maturati. Per anni maturati si intendono anche le frazioni superiori a sei mesi.

PARTE TERZA Risoluzione del rapporto

Art. 25 <u>Estinzione del rapporto di lavoro</u>

Il rapporto di lavoro può essere estinto ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c. Il re-

me R

MA

P

cesso deve essere comunicato in forma scritta a mezzo raccomandata a.r.

Nel caso di recesso dell'Ente quest'ultimo deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato indicandone contestualmente i motivi ed il preavviso, se spettante.

Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'Ente, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 31.

Il ricorso dovà essere inoltrato alla rappresentanza sindacale firmataria del presente contratto, a mezzo raccomandata A.R. che costituià prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.

Il ricorso al Collegio non costituisce di per se motivo per sospendere la corresponsione al Dirigente delle indennià di cui agli art. 27) e 28).

Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al 3º comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del Dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 26 Preavviso

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per volona di una delle parti, la parte recedente deve dare il preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

- a) risoluzione disposta dall'Amministrazione;
- b) mesi 7 di preavviso se il Dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a due anni;
- c) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianiti, con un massimo di altri 5 mesi di preavviso.
- d) risoluzione per dimissioni volontarie quattro mesi.

In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indenniù pari alla retribuzione che il Dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

En facolà del Dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia durante il preavviso, senza che da cò gli si deve alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indenniti, sarà computato nell'anzianità agli effetti del T.F.R.

Compatibilmente con la legislazione vigente l'indennià sostitutiva del preavvisoè soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.

Me

R

MA

Q/ P--/ Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al Dirigente uscente di prestare servizio, senza il suo consenso, alle dipendenze del Dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

Agli effetti di cui alla lettera b) del 1 comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno eguale o superiore al semestre.

Art. 27 Trattamento di fine rapporto

In caso di risoluzione del rapporto spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall'art. 26, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Le somme di cui al comma che precede, a carico di appositi fondi di bilancio del Consorzio, saranno investite, mediante polizze collettive vita, ossia (polizze aziendali) a beneficio intero.

In caso di adesione del dirigente al Fondo di previdenza complementare a carattere integrativo di cui al successivo art. 29-bisè fatta salva la possibilià di conferire la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto a tale Fondo, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del cod. civ., per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione, gli importi di retribuzione variabile collegati al raggiungimento di obiettivi ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.

Art. 27/bis <u>Indennità in caso di morte</u>

In caso di morte del dirigente, l'Ente corrisponderà agli aventi diritto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 27. Cò, indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa.

R

UD

2 pm

fr

Art. 28 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto

A domanda del Dirigente il trattamento di fine rapporto può essere anticipato con riferimento al 6 comma e seguenti dell'art. 2120, Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

PARTE QUARTA Tutele assistenziali e previdenziali

Art. 29 Previdenza

Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 29/bis Previdenza complementare a carattere integrativo

Per il trattamento di previdenza complementare valgono le norme contrattuali che disciplinano il regime applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (adesione al Previndai).

Art. 30 <u>Assistenza sanitaria</u>

L'assistenza di malattia ai Dirigenti è assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge 23 dicembre 1978, nº 833 e successive modificazioni e integrazioni.

I dirigenti potranno aderire al Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Industria (FASI). In tal caso l'ente provvederà a versare il contributo sia a suo carico sia a carico del dirigente, previa trattenuta sulla retribuzione, secondo le medesime modalià ed i medesimi importi determinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Qu

PARTE QUINTA
Tutele sindacali del rapporto

Art. 31

E

Ms

Q P=-

Collegio Arbitrale

Estituito a cura della F.I.C.E.I. e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto a cui il Dirigente ha conferito delega, un Collegio arbitrale nazionale a cui può essere demandato di comune accordo fra le parti il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi del precedente articolo 25.

Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di tre membri di cui uno designato dalla F.I.C.E.I., uno dalle OO.SS. ed uno con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordato o, in mancanza di cò sarà designato - su richiesta di uno o di entrambe le organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.

Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.

Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta per ogni singolo procedimento.

Salvo diverso accordo tra le organizzazioni delle due parti, il Collegio ha sede presso gli uffici della F.I.C.E.I. a cui sono demandate funzioni di segreteria.

Il Collegio arbitrale sarà investito dalla vertenza su istanza a mezzo di raccomandata a/r dalle OO.SS., che trasmetterà copia del ricorso, sottoscritto dal Dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento stesso ai sensi del precedente art 25.

Copia dell'istanza, sempre a mezzo raccomandata a/r, deve essere trasmessa per conoscenza al Consorzio.

Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte delle OO.SS.

Il Collegio presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperià in via preliminare, il tentativo di conciliazione.

Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui all'8 comma, salva la facolti del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessiti inerenti allo svolgimento della procedura.

Durante il mese di agosto sono sospesi i termini procedurali di cui al presente articolo.

Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del Dirigente a termine del presente articolo, dispora contestualmente la reintegra ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/90 o, fermo restando il diritto al risarcimento dei danno così come previsto al quarto comma del medesimo art. 1 della legge 108/90, al Dirigente è data la facola di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennia pari a 20 mensilia di retribuzione globale di fatto aumentata, in relazione dell'eà del Dirigente licenziato ove questa risulti tra i 50 e i 62 anni, nelle seguenti misure:

Re

Un

P

7 mensilià in corrispondenza del 56º anno compiuto;

6 mensilià in corrispondenza del 55° e 57° anno compiuto;

5 mensilià in corrispondenza del 54 e 58 anno compiuto;

4 mensilià in corrispondenza del 53° e 59° anno compiuto;

3 mensilià in corrispondenza del 52 e 60 anno compiuto;

2 mensilià in corrispondenza del 51°e 61° anno compiuto;

1 mensilià in corrispondenza del 50° e 62° anno compiuto;

In ogni caso, e fermo rimanendo il diritto del Dirigente di adire l'autoritigiudiziaria, allo stesso viene concesso un termine di 30 giorni per optare sulle proposte transattive prospettate dal Collegio.

Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa.

Art. 32 Rappresentanze sindacali aziendali

I Sindacati potranno nominare un rappresentante sindacale aziendale tra i Dirigenti dell'Ente.

In tal caso gli stessi Sindacati provvederanno a comunicare il nominativo del Dirigente investito di tale rappresentanza al Consorzio interessato ed alla FICEI.

In particolare, il rappresentante sindacale potrà esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali.

In attuazione della direttiva 2002/14/CE come recepita dal d.lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, i Consorzi e le RSA, o, in mancanza, la sede Federmanager territorialmente competente, si incontreranno, almeno due volte l'anno, per discutere sull'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica con riferimento ai pù significativi indicatori di bilancio ed alle politiche degli investimenti. Nella stessa occasione formeranno oggetto di consultazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retribuzione variabile: questo anche in attuazione di quanto previsto all'art. 22 del presente contratto. Saranno altresì oggetto di consultazione le decisioni dell'impresa che possano comportare sostanziali modifiche dell'organizzazione del lavoro anche se non direttamente incidenti sulle funzioni della dirigenza.

Le informazioni rese alle RSA e qualificate come riservate dai Consorzi, non potranno essere divulgate a terzi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 25/2007.

Le parti concordano che i Consorzi non avranno alcun obbligo di preventiva consultazione qualora la divulgazione delle informazioni riservate possa recare danno all'Ente e/o creare notevoli difficolà

Entro il primo semestre di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà costituita fra le parti una commissione di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n.25/2007.

E

UM

PV

Per quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di cui al d.lgs. n. 25/2007.

Art. 33 <u>Controversie individuali di lavoro</u>

Fermo quanto disposto all'art. 31, in caso di controversie individuali relative al rapporto di lavoro le Parti possono esperire un tentativo di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo si formeà un verbale, che dovà essere sottoscritto dalle Parti nonché dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli arti. 410 e 411 c.p.c.

Art. 34 <u>Interpretazione del Contratto</u>

Per la risoluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione Paritetica composta da rappresentanti della FICEI e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

La composizione ed il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma sono disciplinati dal Regolamento annesso al presente contratto sub allegato.

Art. 35 Forme di tutela del rapporto

Per quanto non previsto dal presente contratto, al Dirigente si applicano le norme del Codice Civile sul rapporto di lavoro e le norme vigenti in materia.

Art. 35/bis Contributi sindacali

I Consorzi opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti all'Associazione Sindacale Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale (DIR-

K

R

lys

2 P--

I Consorzi opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti all'Associazione Sindacale Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale (DIR-SIND), previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.

PARTE SESTA Disposizioni generali

Art. 36 <u>Decorrenza e durata del Contratto Collettivo Nazionale</u>

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2018. Tre mesi prima della scadenza le parti stipulanti, su proposta avanzata da una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, sono tenute a dare avvio ai confronto per il suo rinnovo

Art. 37 Norme di salvaguardia

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stipulate nei contratti individuali.

NOTA A VERBALE

Considerati i costi che il presente CCNL comporta per l'assistenza alla stipula e per la successiva consulenza, ogni Ente che applica il presente contratto dovrà versare un contributo di assistenza "una tantum" pari ad € 1.500 alla FICEI. Ogni dirigente in servizio non iscritto a DIRSIND-FEDERMANAGER dovrà versare alla suddetta Associazione sindacale una quota di € 150,00 per ogni anno di vigenza del contratto, tramite l'Ente che provvederà a trattenere l'importo ed effettuare il relativo versamento.

Il primo versamento e l'una tantum vanno effettuati entro il 31-12-2016 e i versamenti successivi con la mensilità di dicembre di ogni anno.

M

K

Mo

a Pi

ALLEGATO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA EX ART. 34 C.C.N.L.

Art 1

La Commissione Paritetica prevista dall'art. 34è composta da 4 Membri:

2 designati dalla FICEI, 2 designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo.

La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie di <u>interpretazione ed applicazione</u> del C.C.N.L., formalmente sollevate da una delle parti firmatarie.

Art. 2

La Commissione viene convocata dal Presidente della FICEI su istanza di uno dei soggetti stipulanti il presente contratto, il quale rimetten alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all'esame del caso controverso.

Art. 3

Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede della FI-CEI. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le Parti, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La Commissione si pronuncerà entro un mese dalla prima riunione.

Art. 4

Al termine dell'esame verà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovà risultare se la decisione è stata adottata all'unanimi à o a maggioranza, sen-

MR R

MR

CP-

za indicazione, in quest'ultimo caso, dei nominativi dei votanti.

Qualora non si raggiunga alcuna decisione, ciœ in caso di parià, i singoli Membri della Commissione potranno far constatare a verbale le "dichiarazioni di voto" che riterranno opportune.

Copia del verbale sarà inviata ai soggetti stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.

JR

MD

R---

ALLEGATO Nº 1

LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI SISTEMI INCENTIVANTI (ART.22)

- 1. In coerenza con l'esigenza di introdurre nei Consorzi di Sviluppo Industriale un modello retributivo maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competizione, della concorrenza e del mercato le aziende attivano sistemi retributivi incentivanti, nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi.
- 2. I sistemi retributivi di cui al comma 1 si articolano sulla base di un processo di valutazione trasparente che vede ciascun dirigente condividere l'identificazione e la definizione degli obiettivi in termini di risultati nell'anno di riferimento. Tali obiettivi e i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera dell'azienda, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento e devono essere basati il più possibile su parametri oggettivamente misurabili.
- 3. Gli obiettivi possono essere di tipo quantitativo e/o qualitativo.
- 4. Gli obiettivi di tipo quantitativo, di carattere generale, sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati economici aziendali correlati al ruolo svolto dal dirigente; gli obiettivi specifici sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati dell'area o del servizio cui appartiene il dirigente, del team di cui esso è eventualmente responsabile, nonché dello stesso dirigente.
- 5. Gli obiettivi di tipo qualitativo specifici di ruolo sono collegati, invece, alle competenze professionali e alle capacità gestionali del dirigente, ai miglioramenti organizzativi, allo sviluppo e alla integrazione delle risorse gestite.
- 6. La determinazione degli importi retributivi da erogarsi nel mese di giugno, salvo diversa prassi aziendale già in atto, deve essere preceduta da almeno una verifica congiunta in corso d'anno, al fine di rilevare eventuali scostamenti e relative cause e conseguentemente attivare le idonee azioni correttive, nonché da un confronto con il dirigente sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti.
- 7. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al presente articolo, unitamente alla realizzazione in azienda di politiche retributive forma oggetto di consultazione con la sede Federmanager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.
- 8. I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente attuati gli strumenti qui previsti, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti interessate ai fini del rispetto della presente disciplina.

ALLEGATO N. 2

Modello base

Sistema di Incentivazione

Valore dell'incentivo e composizione degli obiettivi

- Il valore dell'incentivo da corrispondere in ragione del raggiungimento degli obiettivi (target) può essere definito in cifra fissa oppure in misura percentuale sulla retribuzione del dirigente
- La composizione degli obiettivi può essere collegata ai soli risultati aziendali. Si consiglia di adottare un numero limitato di obiettivi.
- E' possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, eventualmente fissando una soglia minima per l'accettabilità del risultato e quindi, per la corresponsione dell'incentivo.

Obiettivi e misura dell'incentivo

Importo dei punti conseguiti per livelli di risultato per ciascun obiettivo



			4 1 1	
34 84			1.11	
		0	0	0
	9	5	5	5
	≥	-5		<u> </u>
	. .	F	#	.
1.0	 	0	0	0
3 1 2	ו ביו		<u> </u>	<u> </u>
1. 1	Ω	5	Ä	Ä
100	0	0	O	O
	l <u>~</u> ∣			
[3] [My 4]	=	0	<u> </u>	<u>a</u>
0	1 <u>0</u> 1	7	Ŧ	Ť
38.75.35.25	ו סו			
		0	0	0
14,73	X	S	(C)	S
5 55		0	0	0
100	ושו	Δ.	Q	Q
100	80% peso dell'obiettivo	100% peso dell'obiettivo	120% peso dell'obiettivo	150% peso dell'obiettivo
	😺	%	8	~
P. 19	일	0	ō	0
		ō	7	N.
	🚥	-	_	-
1	100		- <i>EX</i> 1 →	
			19 Sec.	1. 1. 1. 1. 1. 1.
200		5 . 5 . 1		
	1 1 1 1	1.576 (1.7		
V 411.4			11 7,00	
100		137.44	11 Mars 1	
P. 1917		March 1994		
1000		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. 300	
		100	.0	
	اما	2	<i>></i> ∼	
	%	100	0	
	 	~	7	
	၂ တ ၂)	7	9
%		•	es .	٥٦
	"	C .		0
% 06>	%		9	N
တ				
	וא	8	0,7	7
V	စ္ကြ	%2)5,	7
٧	06	%26	105%	> 120 %
٧	a 90°	, 97%	105%	7
V	Da 90°)a 97%	a 105%	7
	Da 90% a 97%	Da 97% a 105%	Da 105%	1 <
	Da 90	Da 97%	Da 105% a 120%	1
	Da 90°	Da 97%	Da 105%	1
	Da 90°	Da 97%	Da 105%	1
	Da 90°	Da 97%	Da 105%	
	Da 90°	Da 97%	Da 105%	1 <
	Da 90	Da 97%	Da 105%	1
	Da 90	%26 PQ	Da 105%	
	Da 90	Da 97%	Da 1059	*
	Da 90	Da 97%	Da 105%	
	2 Da 90	3 Da 97%	4 Da 105%	5
	2 Da 90°	3 Da 97%	4 Da 105%	2

ib obarð raggiungimento ovittaido 'llab

Calcolo dell'Incentivo

Il calcolo dell'incentivo avviene nel seguente modo:

- Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio di ogni obiettivo
- Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono punti totali
- Si moltiplica il valore dell'incentivo al target per i punti totali diviso <u>.</u>
- L'importo così calcolato rappresenta l'incentivo da corrispondere al dirigente 4

Titolo: Resp. Amministrativo Nome:
Retribuzione: € 79.000,00 Incentivo al Target: € 15.800,00

Livello risultato

Punti Ponderati	40	48	16	Totale punti 104
Risultato Conseguito	3.050.000	(22.000.000)	% 5'6	Totale p
>120%	>3,60 Mil	>24 Mil	>12%	
105-120%	3,15-3,60	21-24	10,5-12%	
97-105% 3	2,7-2,91 (2,91-3,15) 3,15-3,60	19,4-21 (9,7-10,5% 10,5-12%	
90-97%	2,7-2,91	18-19,40	8-9,7%	
<90%	2,7	18	%0′6>	
Peso	40%	40%	20%	
Obiettivo e risultato al target	Margine Operativo Lordo 3 Milioni &	Fatturato Totale 20 milioni €	Ridurre i costi del 10%	

	2	0
5	105-120 >120	120 150
ş	0;	
4	-12	20
	105	-
•		
	105	100
(1)	97-	H
	<90 90-97 97-105	
	97	
7	-06	∞
77 75 1		
1	06	0
	v	41 July
		V 1, N
		454
	get.	
T 0	tar	E
TA) al	<u> </u>
SUI	tato	SE
8	ns	, Š
110	ir ir	Ĕ
LIVELLO RISULTATO	% del risultato al target	UNTI CONSEGUITI
-	%	_

the state of the s	
Mark the Control of the Control of the	
13 (2) (1) (2) (1)	A STRUMENT STRUMENT AND A STRUMENT
CONTRACTOR AND SOME TO SOME THE SOURCE STATE OF THE SOURCE STATE O	Liver of the Control
1856 PROTECT 00 PCD 7	ALMOND TO SECURE AND ADDRESS.
100	
. Lu	 A 198 (1981)
A REST OF SALES OF SALES	
A SOUTH A SOUTH AND A SOUTH ASSOCIATION AS	CONTRACTOR OF THE STATE OF
有性的现在分词	the state of the state of the state of
· 电影響 医阴茎 化原金	 Market Street, St
150 (34.3) (3.1) (4.5)	
100	
3 6 6 6	
4 - Carlo V.	(w)
19 1 1 m - 1	24.94 (24.00)
ivo: n on	A STATE OF THE STA
100000	
	\$40.04 CUES - 19
entivo : 800 0	} 8
9 2 2 1 CAR	3.546441019F
\subseteq α	(4) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
7 CO 10 CO	department of the second
4	(A
	•
. T	1.10
6 1 1 (a) b (c) 14 (b)	1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	2000ACR050
16.0	
olo Inc	. 4
	 Proposition of the management of the contract of the
表现10年1月1日安全的	
40 - Ce 2.58	· • •
≗ ⊂	CONTRACTOR OF A
	44 SW 1980 - 1 6
)
	■ 18.45 € 7.17 € 6 € 6 16 1
27 199940	?
8 5	五方、内容等於"安全等"以及其一等等。
	 BENESSTORIGESTALLARITY
	 Property (1) Property (1)
	and the second section in
Calco	
- IU	
1	 Automorphism in the property of t
5 3 SAM	Language Annual Control
76/2009	
	医阿斯克氏的皮肤性神经炎
3 (b) (c) (c) (d) (d) (d)	 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Maria Alex	 In the form the second of the s
19 (1962) A. Barriero V. W.	S. Contraction of Automatics
A00000014 PERSON	
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
	
	a salah ka

Sistema di Incentivazione

Modello Complex

Valore dell'incentivo e composizione degli obiettivi

- raggiungimento degli obiettivi (target) può essere definito in cifra sulla retribuzione del corrispondere in ragione oppure in misura percentuale ▼ Valore dell'Incentivo da
- eventualmente fissando una soglia minima per l'accettabilità del E' possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, risultato e quindi, per la corresponsione dell'incentivo.
- E' opportuno differenziare la composizione degli obiettivi ragione dei ruoli e delle responsabilità. A titolo esemplificativo:

ruoli di linea: 30% risultati aziendali – 70% individuali

ruoli di staff: 70% risultati aziendali – 30% individuali

Obiettivi e misura dell'incentivo

Importo dei punti conseguiti per livelli di risultato per ciascun obiettivo

7% 20%						
<90 % Da 90% a 97% Da 97% a 105% Da 105% a 120%	150% peso dell'obiettivo	120% peso dell'obiettivo	100% peso dell'obiettivo	80% peso dell'obiettivo		Punti conseguiti
	> 120 %	Da 105% a 120%	Da 97% a 105%	Da 90% a 97%	% 06>	
7 8 4 L	ഹ	4	က	2		

Calcolo dell'Incentivo

Il calcolo dell'incentivo avviene nel seguente modo:

- raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di di ogni obiettivo
- Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono i punti totali
- Si moltiplica l'incentivo al target per i punti totali diviso 100 . ന
- L'importo così calcolato rappresenta l'incentivo da corrispondere al dirigente

Titolo: Resp. Amministrazione e Finanza Nome: Retribuzione: € 71.000,00 Incentivo al Target: € 10.650,00

Livello risultato

		%06>	%26-06	97-105%	105-120%	>120%	Risultato	Punti
Uniettivo e risultato al target	reso		2	3	4 200	5	Conseguito	Fonderati
1. Riduzione dei costi del 5% dei costi	%0E	<4,75%	4,75-4,85%	4,75-4,85% 4,85-5,25% 5,25-6,00%	5,25-6,00%	%9<	2,10%	30
2. Fatturato Totale 50 milioni	40%	< 45	45-48,50	48,5-52,5	52,5-60	>60Mil	53.000.000	78
3. Riduzione di 15 giorni dei tempi medi di pagamento dei clienti	20%	<u>e</u> V	13-14	15	16-17	1	14 giorni	10
4. Ridurre del 10% del costo della Funzione	10%	% 6>	9-9,7%	9,7-10,5%	10,5-12%	>12%	6,5%	©

_					_	
	Calcolo Incentivo.		102/100 x 10.650,00 =		= 10.863.00	
	330	Nazi 1	100.00	(48)表:	Your	y is
/ i						
		- 1 1 - 15	1,100		1	

Titolo: Responsabile Stabilimento Nome:

Retribuzione: € 68.000,00

Incentivo al Target: € 10.200,00

Livello risultato

Objettivo e risultato al target	Peso	%06>	%Z6-06	97-105%	105-120%	>120%	Risultato	Punti Ponderati
			7	9	4	5	Composition	
1. Margine Operativo Lordo 7 Milioni	20%	E 9>	6,3-6,8	6,8-7,35	7,35-8,4	>8,4 Mil	(000.036.9)	20
2. Fatturato Totale 50 milioni	10%	< 45	45-48,50	48,5-52,5 (52,5-60	>60Mii	53.000.000	2
3. Produrre la quantità del odello prevista in piano ad un costo inferiore a 10 milioni	40%	\F	11-10,30	10,3-9,5	9,5-8,0	₩ 88 8	(10.500.000)	32
4. Ridurre gli scarti di produzione del 7%	30%	%e'9>	6,3%-6,8% 6,8-7,35	6,8-7,35	7,35%-8,4%	>8,4%	(6,5%)	7

400000000000	
> C	
intivo n on	
0 6	
0 0	
	: · · · · · ·
7 2	
-	
) \ \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{
) \ \
Assert Herbital) \ \
Assert Highlan) \ \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{
Assert Highlan) \ \
Assert Herbital	97
Assert Herbital	. 97
Assert Herbital	. 97
Assert Herbital	. 97
Assert Herbital	. 97
Assert Herbital	. 97
Assert Herbital	97
Assert Highlan	. 97
Assert Highlan	. 97
olo I	8.97
l olos	8.97
Calcolo I 8/100 x 10	= 8.97
Calcolo I 8/100 x 10	= 8.97
Calcolo I 8/100 x 10	= 8.97
Calcolo I 8/100 x 10	= 8.97
Calcolo I 8/100 x 10	= 8.97
l olos	= 8.97

Totale punti 88

14.0		è
		Ä
1000	Control of the Contro	Š
: 8	7.自由EXE的电影系统现象	y
		ě,
Table Sales	 47 7 (2.7) 47 (2.7) 	r
1960	一次的特殊的特殊的企业 的特	ŝ
22833		ì
200		
		ż
133	等等的(A)	٥
11 SUPER 1	- 経済経済経済につい ニ カ	
A VECTOR AND A		
		'n
	44.0 TO 100	ï
	8.976,	ì
10.50	ATTIVISMENT OF ATTIVISMENT	ľ
1988	SECTION CONTRACTOR	١.
1000		
	· 特别的公司的	ř
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Ċ,
Section of the said	SAD ST. MARKET AND ST.	Š
	11	Ż
	/ 新加州 (1985年 1985年 1 1985年	
		٠
	Acto consideration	r
2000	TERMINA WITH ME BOOK STATE	
10 m	SERVICE CONTRACTOR	
黨二		
7		
8		
38/1		Mary and the second
88/100		飲食 とうしかりょ
88/1		Mary Control of the
88/1		Mary Constitution of
88/1		100 CO
88/1		Street and a street of a second
88/		Mary and the same and the
88/1		500 CO CONT.
88/1		Mary Control of the C
88/1		Mary Constitution of the c
88/1		Mark Control of the C
88/1		1000 C.

97-105 | 105-120 |>120

26-06

06>

% del risultato al target

PUNTI CONSEGUITI

LIVELLO RISULTATO

150

120

9

80

Titolo: Responsabile Commerciale

Nome: Retribuzione: €80.000,00 Incentivo al Target: €12.000,00

Livello risultato

Punti Ponderati	20	12	24	32
Risultato Conseguito	6.950.000	53.000.000	4,78%	4.800.000
>120%	>8,4 Mil	======================================	%9<	
105-120% 4	7,35-8,4	52,5-60	5,25-6,0%	5,25-6,0
97-105% 3	6,8-7,35	045-48,5 48,5-52,5	.,75-4,85% 4,85-5,25	4,85-5,25
90-97% 2	6,3-6,8	045-48,5	4,75-4,85%	4,75-4,85) 4,85-5,25
<90%	£'9>	< 45	<4,75	<4,75
Peso	20%	10% %	30%	40%
Obiettivo e risultato al target	. Margine Operativo Lordo 7 Milioni	. Fatturato Totale 50 milioni	. Aumentare la quota di mercato del prodotto del %5	att rare per il prodotto i lancio 5 milioni

			05.10	
	1.50 mil	1		
		7.27 63 62	100	100
2.77	100	187	3	1.1.1
7.5	4	4.79 25		
				100
_				
	N. C. C.			
				Link.
	46 Sec. 100	11-19-51		0.000
	200	7.25	100	
		4178 6.30	14.00	100
	1014.7%	15102 - 100	100	district.
	100000000000000000000000000000000000000	•		
				3
_				
_ A1				•
. .		10000	300	
1/4	11 1/22	1907	SECTION.	
12 C	200	4.3	118	
18	9-12	2.000	200	200
	- (\$ E. E. S. 1914)	1000		
-	55.69		10.	
Incentivo	12 000 00	100	560 00	1.4
_				1 6 6
alcolo	THE RESERVE		Maria .	
10.	5.49 SHAN			100
	AALSKI -	107.301645	dyn.	1
	0.00		100	
	1. 4. 22			- 1
	1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		5	
300	100	38,000	Carlot 1	500.7
-				
	200	10000	32.5	12.00
-		1.5.73	10.5	1.00
. 100	VI. S. C.	100	1334 6	1.16
19. TO	C2005		45	
Ü	8/100	#130% IS	20 C-1	-
		3.5	A. Buch	
_	1000	21.23		2.00
33.600				0.00
1.120.00	0.381		200	1,500
100	_ 66	100		
	A (20)	1.50	1.54	100
100	Charles A	Section 1	95,0400	W. 5.4
610000	and the second	4, 1, 1, 11 11 11		. ,
	100			
	1			

LIVELLO RISULTATO		2	C	4 5	2
% del risultato al target	06>	26-06	97-105	<90 90-97 97-105 105-120 >120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120 150	150